

REGOLAMENTO (CE) N. 2585/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,

i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 novembre 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	052	52,2	0806 10 50	528	94,7
	060	80,2		600	56,8
	064	59,6		624	78,0
	066	41,7		999	82,1
	068	62,3		052	97,5
	204	54,3		064	75,6
	212	117,9		066	49,4
	624	145,5		220	110,8
	999	76,7		400	152,5
0707 00 35	052	98,6		412	132,4
	053	166,9		512	186,0
	060	61,0		600	64,5
	066	53,8		624	123,2
	068	60,4		999	110,2
	204	49,1	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	064	76,4
0709 90 79	624	143,4		388	39,2
	999	90,5		400	64,4
	052	61,2		404	51,9
	204	77,5		508	68,4
	624	196,3		512	41,3
0805 20 31	999	111,7		524	57,4
	204	114,8		528	48,0
	999	114,8		800	71,0
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	49,8		804	78,4
	464	141,2	0808 20 67	999	59,6
	999	95,5		052	80,9
	052	68,5		064	76,2
0805 30 40	388	67,5		388	79,6
	400	151,4		400	53,8
	512	54,8		512	89,7
	520	66,5		528	84,1
	524	100,8		800	55,8
				804	112,9
				999	79,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».